REGIONE LIGURIA

ATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 577 PROT. N. 79669

OGGETTO: Approvazione ai sensi dell'art. 27, 4° comma, della L. n. 142/1990 dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Liguria ed il Comune di Genova per la realizzazione dei programmi integrati ex art. 18 L. n. 203/1991 denominati S. Biagio 1 e 2 e ubicati nel Comune di Genova in località S. Quirico presentato dalla Coopsette s.c.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella Legge 12 luglio 1991 n. 203 recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", il quale promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

Visto l'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 come convertito nella L. 4 dicembre 1993 n. 493, come modificato dall'art. 72, 2° comma del D.L. 29.4.1994 n. 257, il quale ha disposto che il Presidente della Giunta Regionale promuova la conclusione di un Accordo di programma al fine di conseguire la localizzazione del programma straordinario di cui al sopracitato art. 18 del D.L. 152/1991 convertito nella Legge 203/1991;

Visto l'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 che regola il procedimento dell'Accordo di programma di cui al sopracitato art. 8 del D.L. 398/1993 come convertito nella L. 493/1993;

Vista la circolare emanata dal C.E.R. in data 7 marzo 1994 con la quale sono stati puntualizzati gli effetti dell'Accordo di programma previsto dal più volte citato art. 8 del D.L. 398/1993 convertito in Legge 493/1993;

Premesso che con nota del 30 dicembre 1993 il Segretario

./.

REGIONE LIGURIA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Generale del C.E.R. ha trasmesso alla Regione Liguria, e per conoscenza ai Comuni interessati, l'elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento rivolti alla attuazione del programma straordinario di cui al sopracitato art. 18 del D.L. 152/1991 convertito in L. 203/1991;

Che nell'elenco delle proposte di intervento di cui sopra sono inserite con numero di identificazione 47 e 48, le proposte di intervento ubicate nel Comune di Genova, località S. Quirico, il cui soggetto proponente risulta la COOPSETTE s.c.r.l.

Che gli interventi in oggetto, come risulta dagli elaborati prodotti, prevedono la completa trasformazione dell'area ex raffineria ERG, avente complessivamente superficie territoriale pari a circa 24 ettari, attraverso la definitiva eliminazione degli impianti industriali residui e la loro sostituzione con un organico insediamento residenziale (corrispondente a complessivi circa 200.000 mc.) e commerciale (corrispondente a circa 90.000 mc.), integrato con una rilevante dotazione di servizi pubblici (pari a circa 10 ettari) volti a soddisfare sia i fabbisogni dell'insediamento medesimo, sia in parte quelli del contesto urbano circostante;

Considerato che i programmi in questione rispetto alle previsioni contenute nel vigente strumento urbanistico generale, costituito dal Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 408 in data 3.4.1980, si pone in variante ad esso atteso che l'area interessata è attualmente classificata come zona in prevalenza industriale intensiva e semintensiva (ZD.ad/md) e per le rimanenti parti rispettivamente come zona di rispetto (W) e zona cimiteriale (CM.Uc), il cui vincolo è peraltro decaduto ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1187/1968;

Che sui progetti in questione è stato acquisito il parere del Comitato Tecnico Urbanistico il quale si è espresso con Voto dell'Adunanza Plenaria n. 582 in data 13 maggio 1994 allegato al presente decreto;

Che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 3327 in data 20.5.1994 ha espresso il proprio assenso in merito all'Accordo di programma di che trattasi nei termini e nei limiti specificati nel parere come sopra reso dal Comitato Tecnico Urbanistico;

Che in data 23 maggio 1994 si è svolta, ai sensi dell'art.

./.

REGIONE LIGURIA SERVIZIO AFFARI GENERALI

27, 3° comma, della L. 142/1990 la Conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazione interessate per verificare la possibilità di concordare l'Accordo di programma;

Preso atto che in data 25 maggio 1994 sulla base delle determinazioni all'uopo assunte dalla Regione Liguria con la citata deliberazione di Giunta n. 3327/1994 e dal Comune di Genova con deliberazione della Giunta Comunale n. 1140 del 20.5.1994 è stato stipulato tra la Regione Liguria, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale e il Comune di Genova, rappresentato dall'Assessore all'Urbanistica, Edilizia e Territorio, l'Accordo di programma per l'approvazione dei programmi integrati di che trattasi;

Che in tale sede, come statuito nel relativo articolo 2 del suddetto Accordo, sono stati approvati, sotto il profilo urbanistico e paesistico ambientale, gli interventi più sopra descritti, nei limiti ed alle condizioni ivi specificate;

Che inoltre nel suddetto Accordo di Programma, come indicato nell'art. 3, 2° comma, è stato convenuto che con il presente decreto venga approvata, in conseguenza dei nuovi assetti infrastrutturali prefigurati dai programmi integrati in argomento, la declassificazione dei tratti di viabilità comunale interni al perimetro degli stessi programmi, quali indicati nella deliberazione della Giunta Municipale n. 3930 del 19.10.1990, e segnatamente del tratto di strada denominato Via Romairone, ricompreso tra l'innesto della Via S. Biagio di Valpolcevera e l'attuale Via Angelo Scala nonchè del tratto iniziale di Via S. Biagio dall'innesto con la preesistente Via Romairone alla prima curva della Via S. Biagio stessa;

Vista la nota n. 1788 in data 26.5.1994 con la quale il competente Servizio regionale Trasporti, Porti ed Infrastrutture ha espresso parere favorevole alla declassificazione dei suddetti tratti di strada ai sensi dell'art. 2, 9° comma del D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/1992;

Che ai sensi dell'articolo 27, 4° comma, della L. n.

./.

REGIONE LIGURIA SERVIZIO AFFARI GENERALI

142/1992 richiamato nell'articolo 3 dell'Accordo di cui sopra l'Accordo stesso deve essere approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24.7.1997 n. 616 nel senso che comporta le suindicate variazioni allo strumento urbanistico generale del Comune di Genova, nonchè l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo prescritto in dette aree dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico in quanto assoggettate al regime di trasformazione TRZ del relativo assetto insediativo (art. 61 N.di A.) come meglio specificato negli atti e negli elaborati approvati costitutivi del ridetto Accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti e le condizioni per procedere all'approvazione dell'Accordo di programma come sopra stipulato, il quale viene allegato unitamente alla relativa documentazione, al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale ed al quale quindi si fa rinvio ad ogni effetto;

Dato atto che:

1) l'efficacia del presente Accordo è subordinata:

   a) alla ratifica dell'adesione del Sindaco da parte del rispettivo Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua sottoscrizione, ossia entro il 24 giugno 1994, pena la decadenza dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 27, 5° comma, della Legge n. 142/1990, con contestuale approvazione del pertinente schema di convenzione di cui all'art. 16 della L.R. n. 24/1987 e s.m.;

   b) alla preventiva stipula della convenzione tra soggetto affidatario e Comitato esecutivo del CER ai sensi dei punti 2 e 3 del bando di gara approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 17.1.1992;

   c) alla concessione del finanziamento da parte del CER ai sensi dell'art. 18 della L. 203/1991;

2) per l'attuazione degli interventi previsti dai Programmi di cui sopra il soggetto proponente dovrà acquisire da parte delle competenti

./.

REGIONE LIGURIA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Autorità, i pertinenti titoli abilitativi in quanto non rilasciati in sede di approvazione del presente Accordo;

D E C R E T A

1) Al fine di dare attuazione al programma straordinario di cui all'art. 18 del D.L. 13.5.1991 n. 152 convertito nella Legge 12.7.1991 n. 203 è approvato l'Accordo di programma stipulato in data 25.5.1994 tra Regione Liguria e Comune di Genova per la realizzazione dei programmi integrati ubicati nel Comune di Genova, denominati S. Biagio 1 e S. Biagio 2 in località S. Quirico, quali presentati dalla Coopsette s.c.r.l.;

2) E' approvata la declassificazione, ai sensi dell'art. 2, 9° comma, del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/1992, dei tratti di viabilità comunale interni al perimetro dei suddetti programmi integrati e specificamente indicati nelle premesse del presente decreto;

3) L'Accordo di programma come sopra approvato è costituito dall'atto sottoscritto dalle Amministrazioni interessate in data 25.5.1994 e dalla documentazione di progetto elencata nel relativo art.2 nei limiti ed alle condizioni ivi specificate;

4) Il presente provvedimento - in quanto soggetto a controllo a norma dell'art. 1, lett. b) del D.L.vo 13.2.1993 n. 40 e s.m. - è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10.2.1953 n. 62, in ragione della imminente scadenza del perentorio termine di cui all'art. 8, 1° comma, del D.L. 398/1993 convertito in legge 493/1993, come modificato dall'art. 72, 2° comma, del D.L. 29.4.1994 n. 257;

5) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 27, 4° comma, della L. n. 142/1990 nonchè ai sensi della

./.

REGIONE LIGURIA SERVIZIO AFFARI GENERALI

L.R. 24.12.1988 n. 75 e verrà notificato al CER, al Comune di Genova, ed al soggetto proponente per quanto di rispettiva competenza.

Genova, lì 26 MAG. 1994

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
F.TO **(Edmondo Ferrero)**

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo composta di n. 6 pagine.
Genova, 26 MAG. 1994

REGIONE LIGURIA

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Ruschena